Sentenza n. 43/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA BASILICATA

composta dai seguenti Magistrati:

Luigi CIRILLO Presidente

Rocco LOTITO Giudice

Maria Gabriella DODARO Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio iscritto al n. **9121** del registro di segreteria sul conto giudiziale n. ***17886*** per l'esercizio finanziario 2019 dell'agente contabile addetto alla cassa economale dell'Ospedale di Venosa della Azienda Sanitaria Locale di Potenza, promosso nei confronti di **Felice CAIVANO** nato a Venosa (PZ) il 06.08.1957 (C.F.: CVNFLC57M06L738E);

- Udito nella pubblica udienza dell'8 luglio 2025 il Pubblico Ministero della persona del Vice Procuratore Generale Ilda Coluzzi che concludeva come da verbale di udienza;
- Esaminati gli atti e i documenti di causa;
- Visti gli artt. 145 e 147 del codice di giustizia contabile

FATTO E DIRITTO

1. Con **relazione di deferimento n. 16/2025**, sottoscritta digitalmente il 21.1.2025, il Magistrato istruttore chiedeva la fissazione dell'udienza per la discussione del giudizio avente ad oggetto il conto giudiziale n. 17886 dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Potenza, reso dall'Agente Contabile

Felice CAIVANO, relativo alla gestione 2019 della Cassa Economale dell'Ospedale di Venosa (PZ).

Il Magistrato istruttore rimetteva alla valutazione del Collegio la preliminare questione della procedibilità dell'esame del conto, il quale risultava depositato privo della parificazione (intesa come attestazione di conformità alle scritture dell'Amministrazione di appartenenza del contabile stesso richiesta dall'art. 618 del r.d. n.827/1924, agli esiti delle prescritte operazioni di revisione). Il Magistrato istruttore evidenziava che la costituzione in giudizio dell'agente contabile, ai sensi dell'art. 140, commi 1 e 3 del codice di giustizia contabile avviene per *tabulas* con il deposito del conto "munito dell'attestazione di parifica"; ciò, pertanto, determina l'impossibilità di promuoverne la regolarizzazione da parte del giudice designato, come in passato previsto dall'art. 28 dal regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei conti di cui al r.d. 1038/1933, peraltro espressamente abrogato dalle nuove norme (art. 4, allegato 3, d.lgs 174/2016). Ad avviso del magistrato istruttore, a tale conclusione conducevano anche le disposizioni di cui agli artt. 139, comma 2, e 145, comma 3, del codice di giustizia contabile, che rispettivamente subordinano il deposito del conto da parte del responsabile del procedimento alla sua previa parificazione ed assegnano al magistrato relatore il compito di accertare l'avvenuta parificazione preliminarmente all'esame di competenza.

2. Con **decreto presidenziale del 17.2.2025** – comunicato a mezzo PEC in data 18 febbraio 2025 all'Ente, e da quest'ultimo comunicato all'agente contabile con raccomandata A/R ricevuta in data 5 marzo 2025– veniva fissata per la discussione del giudizio epigrafato l'udienza dell'8 luglio 2025, e con

separato decreto veniva nominato il giudice relatore.

3. In data 13 maggio 2025, l'agente contabile, dott. Felice Caivano, ha depositato agli atti osservazioni e chiarimenti con cui ha evidenziato di: i) avere tempestivamente trasmesso entro il termine di cui all'art. 139, co. 1, c.g.c. il conto giudiziale all'amministrazione di appartenenza; ii) di essere in pensione sin dal 1° luglio 2020; iii) di non avere alcuna competenza in merito alla parifica del conto, trattandosi di un adempimento dell'Unità Operativa Contabilità Economico- Finanziaria.

4. Con memoria depositata in data 23 giugno 2025, la Procura ha depositato le conclusioni, chiedendo di dichiarare l'improcedibilità del conto n. 17886.

5. Nell' **udienza dell'8 luglio 2025** nessuno è comparso per il convenuto e il Pubblico Ministero si è riportato alle conclusioni già depositate chiedendo la declaratoria di improcedibilità del conto; quindi il giudizio è passato in decisione.

6. Tanto premesso in punto di fatto, in punto di **diritto**, quanto alla questione pregiudiziale sollevata dal magistrato relatore, va precisato che in linea di principio la **improcedibilità del giudizio** può essere pronunziata non in qualsivoglia caso di irregolarità o nullità del conto presentato, ma solo nei casi:

a) di inesistenza giuridica o fattuale del conto, nel senso che il conto presentato non è semplicemente nullo o irregolare per incompletezze o errori, ma privo dei requisiti minimi di forma-sostanza necessari per qualificarlo come tale e procedere al suo esame, come ad esempio la firma dell'agente contabile (essendo la spendita del nome requisito di esistenza giuridica

dell'atto e di assunzione della relativa responsabilità) o le quantità dei beni maneggiati (per i conti a materia);

b) di mancanza di una condizione di procedibilità (come la parificazione, ai sensi del combinato disposto dell'art. 139 comma 2, dell'art.140 commi 1 e 3 e dell'art. 145 comma 3 c.g.c.).

6.1. In particolare, la ***parificazione del conto giudiziale*** dell'agente contabile (intesa come dichiarazione che certifica la regolarità contabile e la conformità del conto giudiziale con le scritture detenute dall'amministrazione: cfr. l'art. 618 del R.D. n. 827/1924) deve ritenersi imprescindibile presupposto processuale per l'instaurazione del giudizio di conto, in quanto:

a) la parificazione del conto prima del suo deposito è espressamente imposta da norme di carattere generale (art. 139 comma 2 c.g.c., art. 618 R.D. 827/1924);

b) solo il deposito del conto unitamente alla parificazione costituisce l'agente dell'amministrazione in giudizio (ai sensi del combinato disposto dei commi 1 e 3 dell'articolo 140, comma 3 del c.g.c.);

c) il giudice relatore, prima di procedere all'esame del conto, deve verificarne la parificazione (ai sensi dell'art.145 comma 3 c.g.c.).

Del resto, sulla imprescindibilità della parificazione per il deposito del conto stesso presso le competenti sezioni giurisdizionali della Corte dei conti e per l'esame giudiziale dello stesso si sono pronunziate anche le Sezioni Riunite (Corte dei conti, Sezioni riunite in sede consultiva, adunanza del 10 settembre 2020, parere n. 4/2020).

Al limite, per gli enti locali il giudizio sul conto può ritenersi procedibile qualora, anche in mancanza di un formale e separato atto di parifica, il conto

presenti il visto di regolarità del responsabile del servizio finanziario dell'ente o sia stato oggetto di approvazione consiliare o di giunta, dovendosi ritenere tali atti equipollenti alla parificazione (cfr. Sez. giur. Reg, Calabria, sentt. n. 113/2023, sentenza n. 201/2023, sentenze non definitive n. 202/2023 e n. 203/2023, sentenza n. 152/2024 e molte altre). Infatti, negli enti locali il responsabile del servizio finanziario deve ritenersi, in mancanza di diversa evidenza probatoria, anche responsabile del procedimento (artt. 4 comma 1 e 5 comma 2 L. n. 241/1990), ed il visto di detto responsabile presuppone la verifica della conformità delle scritture dell'agente a quelle dell'Ente; così come l'approvazione del conto giudiziale da parte dell'organo politico reca di norma il parere di detto responsabile, avente analogo presupposto.

6.2. Tanto premesso in generale, nelle **concrete fattispecie in esame** risulta *ex actis* che il responsabile della U.O.C. Economato/Provv.to (Dott. Rinaldi), con nota prot. n. 7454 del 21.01.2020, ha trasmesso alla Corte dei conti il conto in esame (iscritto al n. 17884) "debitamente sottoscritto" dal dirigente amministrativo e dal relativo cassiere, ma tale conto è stato trasmesso a questa Corte privo della parificazione o di un equipollente visto per regolarità del soggetto a ciò deputato dall'ente.

Pertanto, in mancanza del fondamentale presupposto processuale della parificazione, il giudizio instaurato con il deposito del conto predetto deve essere dichiarato improcedibile, in forza delle disposizioni sopra richiamate.

Tale illegittimità della procedura seguita, peraltro, non è in alcun modo esclusa delle considerazioni della difesa, che ha imputato all'amministrazione l'omessa attuazione delle disposizioni di legge in esame, evidenziando che il convenuto aveva trasmesso il conto giudiziale al citato dott. Rinaldi, Dirigente

dell'U.O.C. Provveditorato / Economato ed al Dirigente dell'Unità Operativa Economico- Finanziaria.

6.3. E' appena il caso di ribadire che, in ossequio ai principi di necessarietà e obbligatorietà del giudizio di conto, la declaratoria di improcedibilità non esclude in alcun modo l'obbligo del contabile di presentare i conti all'amministrazione per la necessaria parificazione e l'obbligo dell'amministrazione di effettuare un regolare deposito *ex novo* (previa regolare parificazione) dei conti medesimi presso questa Sezione giurisdizionale, onde procedere all'apertura di nuovo giudizio ad essi dedicato, secondo le regole del Codice di giustizia contabile.

Ovviamente, in caso di persistente inadempimento della ASP nella parificazione del conto in esame, rimane altresì percorribile la strada della procedura per resa di conto ai sensi dell'art. 141 c.g.c. da parte della Procura erariale, alla quale va data per l'effetto comunicazione della presente decisione.

7. La natura e l'esito in rito del giudizio e la novità della questione impongono la compensazione delle spese ex art.31 comma 3 e 6 c.g.c. e 96 c.p.c..

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Basilicata, definitivamente pronunciando sul giudizio di conto iscritto al n. 9121 del Registro di Segreteria:

- dichiara l'improcedibilità del giudizio di conto epigrafato;
- dispone rimettersi gli atti alla Procura regionale per le valutazioni di competenza;

- compensa le spese.

Manda alla Segreteria per i conseguenziali adempimenti.

Così deciso in Potenza, nella Camera di consiglio dell'8 luglio 2025

Il Giudice relatore Il Presidente

(Dott.ssa Maria Gabriella Dodaro) (Dott. Luigi CIRILLO)

f.to digitalmente f.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 21 luglio 2025

Il funzionario responsabile

dott.ssa Angela MICELE

f.to digitalmente